

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1971 (V. Stampato n. 1941)*

**d'iniziativa dei deputati BOTTA e MIROGLIO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 luglio 1971*

Modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti tessili di cui al decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, ed al decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata, istituita con il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, successivamente modificata dalla legge 29 maggio 1967, n. 370, non è dovuta per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili di cui all'articolo 3 del decreto-legge medesimo, compiuti dal 10 ottobre 1965 al 21 dicembre 1965, dalle imprese produttrici di filati contenenti lana in quantità non superiore al 10 per cento.

## Art. 2.

La disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1969, n. 478, non si applica per le esportazioni di filati cardati tipo autonomo sistema laniero costituiti da cotone rigenerato o da cotone rigenerato in mista intima con rigenerati di altre fibre, contenenti o meno lana rigenerata in quantità non superiore al 10 per cento, effettuate direttamente dai fabbricanti produttori.

A tale scopo le ditte interessate dovranno dichiarare alle competenti dogane che i filati che intendono esportare sono fabbricati con impiego di materie prime rigenerate e dimostrare mediante esibizione di un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in data non anteriore a 90 giorni a quella in cui viene effettuata l'esportazione, che le stesse non dispongono di banchi a fuso o di stiro.